



CITTA' DI LAMEZIA TERME



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. ____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e finalità	Pag.	4
Art. 2	Definizioni	"	4
Art. 3	Attività di polizia urbana e collaborazione con la comunità cittadina	"	5

TITOLO II

CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE

Capo I

Art. 4	Comportamenti vietati nei luoghi pubblici	Pag.	6
Art. 5	Tutela della dignità delle persone e contrasto alla tratta di esseri umani	"	7
Art. 6	Uso dei siti e dei mezzi di trasporto pubblico	"	8
Art. 7	Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche	"	9
Art. 8	Fontane e fontanelle pubbliche	"	9
Art. 9	Circolazione e allevamento di animali	"	10
Art. 10	Custodia e cura degli animali	"	10
Art. 11	Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati	"	10
Art. 12	Immissioni acustiche moleste	"	11
Art. 13	Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico	"	12

Capo II

Attività economiche e produttive

Art. 14	Disciplina del suolo e dello spazio pubblico	Pag.	12
Art. 15	Esercizio di mestieri, lavori e professioni in aree e spazi pubblici	"	13
Art. 16	Impianti produttivi ed altre attività economiche	"	13
Art. 17	Obblighi degli esercenti	"	13
Art. 18	Uso dei servizi igienici	"	14

TITOLO III

SICUREZZA E DECORO

Capo I

Tutela del patrimonio pubblico e privato

Art. 19	Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto	Pag.	14
Art. 20	Misure a tutela del decoro di particolari luoghi	"	15
Art. 21	Tutela degli edifici e manufatti pubblici e privati e di altri beni comuni	"	15
Art. 22	Manutenzione e decoro degli immobili urbani	"	16
Art. 23	Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati	"	16
Art. 24	Tutela dei parchi, giardini pubblici e aree verdi	"	17
Art. 25	Divieto di maneggiare rifiuti	Pag.	17

Capo II

Sicurezza urbana

Art. 26	Insediami su aree pubbliche	Pag.	18
Art. 27	Attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico	"	18
Art. 28	Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche	"	19
Art. 29	Attività ludico ricreative in luogo pubblico	"	20

Capo III

Incolumità Pubblica

Art. 30	Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti	Pag.	20
Art. 31	Luminarie	"	20

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 32	Accattonaggio	Pag.	21
Art. 33	Artisti in strada (cosiddetti di strada)	"	22
Art. 34	Sicurezza nei cantieri	"	22
Art. 35	Ripari ai pozzi, cisterne e simili	"	22
Art. 36	Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	"	22

TITOLO V

VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 37	Censimento impianti di videosorveglianza attivi nel territorio	Pag.	22
Art. 38	Trattamento dei dati	"	23

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 39	Controlli e Norme applicabili	Pag.	23
Art. 40	Sanzioni	"	24

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41	Norme abrogate	Pag.	24
Art. 42	Relazione annuale	"	25
Art. 43	Pubblicità	"	25
Art. 44	Entrata in vigore	"	25

ALLEGATO A

	Indicazione Aree Urbane ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, elenco Aree Verdi (giardini, parchi, ville).	"	26
--	--	---	----

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana della Città di Lamezia Terme tutela, in armonia con le finalità dello Statuto, l'esercizio dei diritti e dei legittimi interessi della collettività. Il presente Regolamento reca norme di comportamento finalizzate a promuovere la cultura della legalità, lo spirito di comunità, la solidarietà e lo sviluppo della coscienza civile. La Città di Lamezia Terme pone, altresì, particolare riguardo alla tutela dei diritti dei soggetti maggiormente vulnerabili, anziani, bambini, persone con disabilità ed in generale di tutti coloro che si trovino in situazioni di fragilità.
2. Per il perseguimento dei fini di cui al precedente comma, il presente Regolamento disciplina i comportamenti influenti sulla vita della comunità cittadina in materia di:
 - attività economiche ed esercizio di mestieri negli spazi pubblici;
 - occupazione di spazi pubblici;
 - sicurezza urbana e decoro ambientale;
 - condotte rispettose della civile convivenza e tutela della quiete pubblica e privata;
 - tutela degli animali.
3. L'Amministrazione di Lamezia Terme, attraverso il presente Regolamento tutela e valorizza il patrimonio artistico, storico e monumentale della Città, nonché salvaguarda il paesaggio e la fruibilità di parchi, giardini e spazi verdi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - "REGOLAMENTO, il presente Regolamento di Polizia Urbana;
 - "AMMINISTRAZIONE", l'Amministrazione di Lamezia Terme;
 - "INCOLUMITA' PUBBLICA", l'integrità fisica della collettività e l'insieme dei provvedimenti diretti a tutelarla;
 - "SICUREZZA URBANA", il bene pubblico da tutelare mediante attività poste a difesa della vivibilità nei centri urbani e del decoro della Città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o dei siti degradati, eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promozione della cultura e del rispetto della legalità; affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e le Regioni, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone. la lotta ai fenomeni di abusivismo commerciale, l'illecita

occupazione di spazi pubblici nonché le condotte violente, anche legate all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

- "DECORO URBANO", è la qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino quale bene primario della comunità locale che, assicurata ad adeguati livelli qualitativi, garantisce la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini;
- "CONVIVENZA CIVILE", l'osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e armonioso, tenendo i comportamenti che si concretizzano non solo nella cura e nel rispetto del territorio urbano, ma anche nell'impegno a garantire una corretta e civile convivenza;
- "FRUIZIONE DEI BENI COMUNI", il libero e generalizzato uso dei beni comuni da parte di tutti i soggetti, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;
- "IMPEDIMENTO ALLA FRUIZIONE", qualsiasi comportamento che renda gravosa la fruizione di taluno dei luoghi, pregiudicandone il decoro e limitando la percettibilità delle caratteristiche archeologiche, storiche, naturali e culturali, anche in conseguenza di condotte impeditive o oppostive, potenzialmente idonee ad arrecare turbamento alla godibilità del bene tutelato;
- "UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNI", l'uso di beni comuni per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività consentite da leggi e disposizioni regolamentari, anche di carattere privato;
- "ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE", tutte le attività svolte da imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività di produzione di beni e servizi e i mestieri ambulanti (in tutti i settori, incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti);
- "CENTRO STORICO", la parte del territorio della Città così individuata dai vigenti strumenti di programmazione urbanistica di carattere generale;
- "LUOGHI SOGGETTI A MISURE DI TUTELA DEL DECORO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N.14 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48", le aree indicate nell'articolo 20 e nell'allegato A al presente Regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, all'interno delle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del D. L. 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 3

Attività di polizia urbana e collaborazione con la comunità cittadina

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento sono esercitate, in via generale e principale, dal Corpo di Polizia Locale di Lamezia Terme. I controlli di competenza della Polizia Locale nei riguardi delle attività produttive autorizzate devono essere svolti in modo coordinato, al fine di assicurare l'effettiva osservanza delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici e, al contempo, garantire il minimo intralcio al normale esercizio delle suddette attività.

2. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si riscontrino situazioni emergenziali, ovvero in presenza di fragilità sociali, il personale della Polizia Locale interviene coordinandosi con gli uffici e servizi comunali preposti alla tutela di tali soggetti, unitamente ad altre eventuali strutture convenzionate appositamente individuate.
3. Nel rispetto delle linee guida adottate dal Ministro dell'Interno in conformità all'articolo 2 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48, il Comune di Lamezia Terme partecipa alla sottoscrizione di appositi patti e accordi con la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro al fine di favorire in determinati contesti della Città, interventi per la sicurezza urbana integrata, rappresentata dall'insieme delle azioni assicurate dallo Stato, dalle Regioni, e dagli Enti Locali per promuovere e dare attuazione ad un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
4. Il Comune di Lamezia Terme valorizza la collaborazione con la comunità cittadina e con le associazioni che intendano cooperare per segnalare situazioni di disagio sociale, o eventi che possano ostacolare la convivenza e la sicurezza urbana. Sostiene, inoltre, iniziative di cittadinanza attiva per l'attuazione di progetti di pubblico interesse e contrasto al degrado. Ai fini della tutela degli interessi comuni e nell'ottica di prevenzione di comportamenti disturbanti che incidono sulla vivibilità della Città, l'Amministrazione promuove confronti e collaborazioni attive con le categorie di esercenti. Nel rispetto dei principi di trasparenza e delle norme a tutela della privacy, sul sito internet del Comune di Lamezia Terme saranno pubblicizzate e valorizzate tali attività indicate in precedenza, e le categorie nonché le associazioni partecipanti.

TITOLO II CONVIVENZA CIVILE E SOCIALE

Capo I Norme di comportamento

Articolo 4 Comportamenti vietati nei luoghi pubblici

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui parchi, giardini pubblici e aree verdi, a salvaguardia della sicurezza, della vivibilità e del decoro della Città, è vietato:
 - a) arrampicarsi, sdraiarsi o sedersi su monumenti, reperti storici, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale verticale, inferriate, fabbricati, muri e similari, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - b) bivaccare intendendosi per "bivacco" lo stazionare consumando cibi o bevande in modo scomposto, contrario al decoro e/o senza curare la raccolta dei rifiuti eventualmente prodotti (carta, bottiglie, lattine, ecc.);
 - c) offrire e vendere servizi e/o merci con modalità contrarie alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

- d) compiere atti o esporre oggetti e/o merci contrari al decoro;
 - e) espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - f) svestirsi totalmente o parzialmente in luogo pubblico in modo da rimanere nudi, seminudi, a torso nudo, in costume da bagno o in modo simile, fuori dagli stabilimenti balneari o dalle zone a ciò destinate;
 - g) apporre lucchetti e oggetti di qualsiasi altro genere su beni del patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale, elementi dell'arredo urbano, infrastrutture pubbliche;
 - h) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di panchine, segnaletica stradale e di ogni altro elemento di arredo urbano e manufatti destinati a pubblici servizi o, comunque, di pubblica utilità;
 - i) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età per il loro uso;
 - j) lavare i veicoli mediante l'ausilio di fontane o fontanelle pubbliche e, in ogni caso, su suolo pubblico;
 - k) salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, distribuire, affiggere ed esporre in ogni forma manifestini, autoadesivi e simili, collocandoli su beni pubblici o privati, pali dell'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, alberi, veicoli, beni tutelati, patrimonio storico, archeologico, artistico o monumentale;
 - l) danneggiare o forare il suolo pubblico, danneggiare o manomettere gli impianti installati sotto o sopra di esso, salvo gli interventi manutentivi autorizzati dai soggetti preposti, in virtù delle norme speciali in materia;
 - m) abbandonare qualsiasi genere di rifiuti, anche di piccolissime dimensioni, su suolo pubblico ed aree verdi, fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico in materia ambientale";
 - n) abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Al fine di tutelare l'ambiente dalle conseguenze nocive derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i fumatori devono essere in possesso di posacenere portatili.
2. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, lettera a), b), c), d), f), j), k), l), commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrate nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 5

Tutela della dignità delle persone e contrasto alla tratta di esseri umani

1. Al fine di contrastare i fenomeni criminosi di sfruttamento e tratta degli esseri umani, ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, nonché favorire la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione stradale, su suolo pubblico o di uso pubblico del Comune di Lamezia Terme è vietato:

- a) esibire nudità o assumere comportamenti diretti inequivocabilmente ad offrire prestazioni sessuali;
 - b) ingaggiare soggetti che, attraverso comportamenti inequivocabili, esercitino l'attività di meretricio, nonché concordare prestazioni con essi ed appartarsi per tali finalità in luogo pubblico;
 - c) oltre quanto già previsto dal Codice della Strada, eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione per chiunque, alla guida di un veicolo, ponga in essere i comportamenti di cui alla lettera b).
2. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrale nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.
 3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Amministrazione di Lamezia Terme, a tutela delle persone dedite alla prostituzione, che siano vittime di violenza o di sfruttamento, ovvero che si trovino in condizioni di grave disagio, offre interventi di sostegno psicologico e reinserimento presso strutture di accoglienza.
 4. La sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 del 2000, derivante dalle violazioni di cui al comma 1, lett. b) e c). si applica nella misura minima qualora il soggetto responsabile aderisca a un progetto di sensibilizzazione alle tematiche del contrasto al fenomeno della prostituzione e della tratta, di durata minima di 4 incontri obbligatori, organizzato dal competente Servizio Sociale del Comune di Lamezia Terme.

Articolo 6

Uso dei siti e dei mezzi di trasporto pubblico

1. Fatto salvo quanto disposto dalle "Condizioni generali di trasporto" del relativo gestore, al fine di tutelare la sicurezza dei viaggiatori, sui mezzi pubblici e nei luoghi funzionali al trasporto pubblico (stazioni, banchine, ecc.) è vietato:
 - a) portare al seguito oggetti che per natura, forma o volume possano risultare molesti o pericolosi per sé o per altri. È fatta sempre salva l'accessibilità dei passeggini per i bambini, dei mezzi per le persone con disabilità e, ove consentito dal gestore del trasporto, dei velocipedi;
 - b) accedervi in stato di palese alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - c) dare luogo ad esecuzioni canore e/o musicali non autorizzate;
 - d) mendicare;
 - e) bere alcolici.
2. Qualora i comportamenti vietati di cui al comma 1 impediscano l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobili del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le misure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 7

Accertamenti relativi alle posizioni anagrafiche

1. Al fine di agevolare la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la variazione anagrafica - ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del relativo regolamento anagrafico della popolazione residente - è fatto obbligo di indicare all'esterno degli immobili residenziali, tramite i sistemi di comunicazione con le singole unità abitative (citofono, videocitofono) ovvero altre modalità, l'interno dell'abitazione e/o il nominativo del residente.
2. Altresì, ben visibile all'esterno del portone degli immobili di proprietà privata, deve essere affisso il nominativo ed il recapito dell'Amministratore dello stabile, ovvero del suo proprietario o responsabile.
3. Le porte e gli altri accessi da strade o piazze, sia pubbliche che private, che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili, debbono essere contrassegnati con targhette della tipologia stabilita dall'Amministrazione recanti il numero civico, dalla stessa determinato. La targhetta deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Articolo 8

Fontane e fontanelle pubbliche

1. Gli utenti devono fruire delle fontane in modo tale da poter garantire a tutti la libera e corretta godibilità. È vietato pertanto:
 - a) gettarvi qualsiasi oggetto e/o sversarvi qualsiasi liquido o sostanza;
 - b) immergersi totalmente o parzialmente;
 - c) immergervi qualsiasi oggetto, animali, indumenti od altro;
 - d) utilizzarle per abbeverare animali, salvo l'utilizzo di recipienti appositi che evitino il contatto diretto dell'animale con la bocchetta erogatrice dell'acqua;
 - e) sedersi, sdraiarsi o arrampicarsi per qualsiasi motivo, ovvero porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la loro naturale destinazione.
2. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrate nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle aree stesse, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Al pari delle fontane, anche le fontanelle pubbliche (cc.dd. "nasoni" o similari) devono poter essere fruibili a tutti. È, pertanto, vietato:
 - a) danneggiarle, gettarvi oggetti, sversarvi qualsiasi liquido o sostanza, onde evitare il rischio di ostruzione o di contaminazione;
 - b) utilizzarle per lavare o abbeverare animali, salvo l'utilizzo di accorgimenti o recipienti appositi che evitino il contatto diretto dell'animale con la bocchetta erogatrice dell'acqua;
 - c) attingervi acqua allacciando tubazioni;
 - d) porre in essere qualsiasi altra condotta non compatibile con la loro naturale destinazione.

Articolo 9

Circolazione e allevamento di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 672 e 727 del codice penale e dal vigente Regolamento sulla tutela degli animali per le aree specificatamente destinate ad "Area Cani", sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato lasciare vagare, incustoditi o senza guinzaglio o altro strumento di controllo, animali di qualsiasi specie, ad eccezione del pascolo autorizzato. Fatto salvo quanto previsto dai vigenti Regolamenti del Servizio Veterinario e sulla tutela degli animali, è vietato, all'interno dell'abitato, l'allevamento di animali, ancorché chiusi o recintati in apposite strutture.
2. È vietata, inoltre, su tutto il territorio di Lamezia Terme, la conduzione di animali esotici e/o selvatici, fatte salve le specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Per i comportamenti tenuti in violazione dei commi 1 e 2, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrale nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 10

Custodia e cura degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 727 del codice penale e dalle disposizioni contenute nel Regolamento sulla tutela degli animali e nei Regolamenti del Servizio Veterinario, è fatto obbligo a chiunque detenga animali in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e aree destinate a giardini, di custodirli nel rispetto delle caratteristiche etologiche dell'animale, garantendone il benessere ed assicurando che gli stessi non arrechino danno a persone e/o cose o disturbo alla quiete pubblica.
2. Ai proprietari e ai detentori temporanei di animali è fatto obbligo sia di curare la raccolta delle deiezioni, sia di portare con sé - al momento della circolazione su suolo pubblico - i sacchetti utili alla raccolta medesima, pena la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 11

Rumore prodotto all'aperto o in luoghi privati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale, l'esercizio di attività private rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Nei giorni festivi ed il sabato, tali attività sono consentite dalle ore 10.00 alle ore 22.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00, ad esclusione delle attività di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. Le apparecchiature di allarme acustico antifurto degli immobili debbono essere dotate di un dispositivo temporizzatore che ne limiti il tempo di emissione sonora ad un massimo di cinque

minuti complessivi. A chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora e al fine di impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo, è fatto obbligo di esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i riferimenti ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile in grado di far cessare il disturbo.

3. Fatto salvo quanto disciplinato dalla normativa in materia di acustica ambientale e dal Codice della Strada, dalle ore 22.00 alle ore 8.00 i servizi di nettezza urbana ed il carico e scarico di cose, nell'abitato e nelle zone limitrofe, devono effettuarsi in modo da non disturbare il riposo delle persone.
4. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, i lavori edili rumorosi all'interno di edifici adibiti a civile abitazione, devono essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti e le cautele volte ad evitare il disturbo e sono consentiti, solo nei giorni feriali, tra le ore 8.00 e le ore 19.00, con interruzione tra le ore 14.00 e le ore 16.00. Sono, inoltre, consentiti il sabato solo tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
5. L'impiego di impianti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde privato è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con interruzione tra le ore 14.00 e le ore 16.00. Nei giorni festivi ed il sabato è consentito dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00; l'impiego di impianti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di lavori di manutenzione del verde privato deve essere effettuato, in ogni caso, in modo tale da limitare il disturbo.
6. I macchinari industriali e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro utilizzo e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
7. Fermo restando quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia di inquinamento acustico, senza specifica autorizzazione non possono esercitarsi, nemmeno temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 23.00 e le ore 7.00.

Articolo 12

Immissioni acustiche moleste

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 659 del codice penale e dalla normativa in materia elettorale, è vietato emettere grida e schiamazzi, sia di giorno che di notte, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, salvo le ordinarie emissioni acustiche dovute a manifestazioni autorizzate dalle competenti Autorità.
2. Dalle ore 23.00 alle ore 8.00 le emissioni sonore in locali o abitazioni private non devono comunque superare il limite della normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, nonché gli altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, devono essere autorizzati; nelle abitazioni e nei luoghi privati, l'uso di tali strumenti a fini privati non deve arrecare molestia alla quiete dei vicini e, comunque, dalle ore 23.00 alle ore 8.00, i suoni non devono superare il limite della normale tollerabilità prevista dal

codice civile nei rapporti tra privati. Fermo restando quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l'emissione sonora generata dai medesimi strumenti a bordo di veicoli, sia in sosta che in movimento, non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei veicoli stessi.

4. Per i comportamenti tenuti in violazione del comma 1, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrale nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 13

Finestre e balconi che aggettano su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 674 del codice penale, è vietato lasciar cadere dalle finestre e dai balconi che affacciano sulla pubblica via o aperta a pubblico transito qualsiasi oggetto solido o liquido.
2. E' vietato esporre o stendere all'aperto, ovvero in aree, recinti o spazi privati, con esclusione dei balconi aggettanti, biancheria e qualunque altro oggetto visibile dalle vie e piazze pubbliche.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 675 del codice penale, i vasi di fiori e/o piante ed altri oggetti mobili devono essere adeguatamente ancorati internamente ai davanzali delle finestre, ai parapetti dei balconi, ai cornicioni e ad altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito di persone e/o veicoli. Nel procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocate all'esterno delle abitazioni, deve essere evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

Capo II

Attività economiche e produttive

Articolo 14

Disciplina del suolo e dello spazio pubblico

1. E' vietato installare all'esterno dei locali commerciali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora; in caso di attività autorizzate ai sensi degli articoli 68 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) o di manifestazioni autorizzate, anche a carattere temporaneo, l'installazione/diffusione esterna di musica/riproduzione sonora deve, se del caso, rispettare i previsti diritti d'autore, i requisiti dettati dalla normativa di riferimento e deve essere espressamente menzionata nel titolo abilitativo.
2. Nell'utilizzo di gruppi elettrogeni si devono rispettare le vigenti norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza pubblica. In ogni caso la collocazione ed il funzionamento dei generatori devono essere tali da non arrecare danno e molestia di qualsiasi natura alle persone e alle cose.

Articolo 15

Esercizio di mestieri, lavori e professioni in aree e spazi pubblici

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri, arti o qualsiasi altra attività di vendita di beni e/o servizi non autorizzata con titolo abilitativo o che impedisca od intralci la circolazione di mezzi e persone e/o la libera fruibilità del patrimonio artistico, storico e culturale.
2. Ai fini di tutelare la salute pubblica dei cittadini, contrastare i fenomeni di illegalità, nonché scongiurare il pericolo sanitario dovuto alla non corretta conservazione delle merci, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietata l'offerta in vendita e la vendita di cibi e/o bevande da parte di soggetti non autorizzati, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Per i comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrale nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 16

Impianti produttivi ed altre attività economiche

1. Le attività di deposito, non funzionali ad altra attività, anche a cielo aperto e qualunque altra attività produttiva e/o di servizi, per cui non sia diversamente prescritto in taluno dei titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, sono soggette a comunicazione e devono essere esercitate in conformità alle norme urbanistico-edilizie e ambientali.

Articolo 17

Obblighi degli esercenti

1. Il titolo abilitativo per l'attività esercitata deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile al pubblico e ai pubblici ufficiali addetti al controllo e alla vigilanza.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e di tutti gli altri assimilabili luoghi di ritrovo, hanno l'obbligo di porre in essere, sia nei locale che nelle sue adiacenze, tutte le cautele possibili per evitare comportamenti degli avventori che arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché disagio o pericolo per la propria e altrui incolumità.
3. Negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze, i titolari o i gestori hanno l'obbligo di rimuovere ogni ingombro e rifiuto, provvedendo all'ordinaria pulizia dell'area, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione tende, serramenti, insegne ed ogni altro elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico, negli spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali, sulla soglia degli stessi e sulle pareti esterne del fabbricato è vietato esporre cartelli e insegne non autorizzati, merci, vivande di ogni genere (cucinate e non), strutture aggiuntive adibite alla vendita e/o all'esposizione - ancorché

amovibili - e qualsiasi altro oggetto non previamente autorizzato. I titolari degli esercizi la cui concessione preveda l'installazione di fioriere, devono tenere le stesse all'interno delle aree autorizzate, nel rispetto del decoro e delle funzioni assentite.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 725 del codice penale, i titolari degli esercizi commerciali che vendono articoli erotici o a contenuto pornografico non devono esporre tali prodotti in aree pubbliche o aperte al pubblico o visibili da luoghi pubblici.
6. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorveglianza e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dai competenti uffici comunali.
7. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che l'area destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

Articolo 18

Uso dei servizi igienici

1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio e i centri commerciali debbono disporre di idonei servizi igienici per il pubblico.
2. È fatto obbligo agli esercenti degli esercizi pubblici di consentire l'utilizzo dei servizi igienici a favore della clientela.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande, i servizi igienici di cui ai commi precedenti devono essere tenuti in piena efficienza e puliti.

TITOLO III

SICUREZZA E DECORO

Capo I

Tutela del patrimonio pubblico e privato

Articolo 19

Tutela delle aree e dei beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto

1. Le aree di particolare pregio storico, artistico, culturale, come definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", sono destinate prevalentemente alla fruizione estetica delle prospettive monumentali ed architettoniche ivi esistenti.
2. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 4 del presente Regolamento, al fine di garantire il rispetto e l'adeguata conservazione delle suddette aree, è vietato:
 - a) imbrattare, disegnare, incidere o compromettere in qualsiasi maniera il patrimonio artistico, storico e monumentale della Città, le aree riconosciute di interesse archeologico,

le chiese e ogni altro luogo di culto, anche con manifesti, cartelli, scritte e ogni altro strumento non autorizzato;

- b) utilizzare con modalità incompatibili con la loro rilevanza e prerogative storico-artistiche, monumenti, fontane, reperti archeologici, beni di interesse storico-artistico nonché chiese e luoghi di culto e tutti i beni tutelati secondo la normativa;
 - c) modificare, rendere illeggibili o danneggiare in qualunque modo le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati nonché le targhe descrittive dei monumenti e dei beni culturali.
3. È vietata qualsiasi condotta o modalità di esercizio dell'attività commerciale che l'Amministrazione ritenga non decorosa e ostativa alla corretta fruibilità del patrimonio storico, artistico e monumentale o che ne alteri, in qualche maniera, lo stato di conservazione.
4. Ferme restando le conseguenze penali in caso di danneggiamenti ai beni culturali, sono addebitate ai responsabili le spese di ripristino dei luoghi e/o di restauro.
5. Per i comportamenti tenuti in violazione ai commi 2, 3 e 4, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrate nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 20

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, nell'allegato A al presente Regolamento sono individuate, in considerazione della conformazione dei luoghi e del contesto urbano, le aree urbane caratterizzate dalla presenza di scuole, plessi scolastici, ospedali, musei, aree e luoghi della cultura ovvero adibiti a verde pubblico o comunque interessati da consistenti flussi di cittadini, nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nel citato articolo 9, commi 1 e 2.
2. Si considerano comunque compresi nella perimetrazione di cui al presente comma 1, tutte le aree ubicate nel raggio di 300 metri da Istituti educativi e/o scolastici di ogni ordine e grado, nonché da Ospedali e/o Istituti di cura pubblici o privati.
3. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, può modificare l'elencazione delle aree di cui al comma 1, ovvero ampliarla qualora sia necessario garantire la tutela del decoro di ulteriori aree.

Articolo 21

Tutela degli edifici e manufatti pubblici e privati e di altri beni comuni

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 635 e 639 del codice penale, al fine di salvaguardare il decoro urbano, è vietato deturpare, rovinare, imbrattare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, edifici pubblici e privati, oggetti dell'arredo urbano, attrezzature, impianti ed installazioni pubbliche, mezzi di pubblico trasporto, vetrine e serrande di esercizi

commerciali e qualunque manufatto ad essi pertinente, nonché apporre su detti beni scritte o disegni senza autorizzazione ovvero fuori dagli spazi consentiti.

2. Per i comportamenti tenuti in violazione al comma 1, commessi all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrale nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle aree medesime, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 22

Manutenzione e decoro degli immobili urbani

1. Ogni proprietario di immobili è tenuto a provvedere alla manutenzione delle mura esterne, degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, curandone la pulizia anche delle aree prospicienti e, limitatamente agli spazi interni, dell'illuminazione.
2. Nel caso di pericoli alla pubblica incolumità derivanti da edifici prospicienti un'area pubblica, l'amministratore, ovvero il condomino che assolve alle relative funzioni, è tenuto ad adottare ogni accorgimento necessario a garantire la sicurezza della pubblica incolumità, avendo cura di attivare tutte le cautele necessarie ad evitare danni a persone e/o a cose.
3. Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti fino all'altezza minima di metri 2,20.
4. Fatte salve le disposizioni recate dall'articolo 677 del codice penale, i proprietari e possessori di immobili, quand'anche non utilizzati, devono provvedere all'ordinaria manutenzione delle parti esterne visibili dalla pubblica strada, in modo da non recare danno a terzi e salvaguardare il decoro urbano.

Articolo 23

Pulizia del suolo e degli ambiti di pertinenza privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato e del decoro urbano:
 - a) nel periodo di massima pericolosità del rischio di incendi boschivi, determinato dalla legge ovvero con specifica Ordinanza del Sindaco, nell'ambito del territorio comunale tutti i proprietari, conduttori o utilizzatori di aree private destinate anche a giardino, sono tenuti a mantenerle costantemente pulite da sterpaglie, fogliame ed ogni altro materiale, al fine di evitare rischi di incendio;
 - b) gli sfalci d'erba e simili dei giardini privati devono essere conferiti con le modalità previste dalla normativa di riferimento;
 - c) durante e dopo le precipitazioni atmosferiche e in caso di eventi atmosferici eccezionali che comportino accumulo di neve, grandine, acque meteoriche o fango, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori o utilizzatori di immobili, di tenere sgomberi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, i marciapiedi fino alla larghezza di m. 2,00 in corrispondenza degli accessi.

Articolo 24

Tutela dei parchi, giardini pubblici e aree verdi

2. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sulla Tutela degli Animali, dal Regolamento per la gestione e tutela del verde pubblico e privato e del decoro urbano:
 1. **I** nei parchi e nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, è vietato:
 - a) introdursi o intrattenersi negli stessi se custoditi o delimitati da apposita recinzione, al di fuori dagli orari previsti dall'apertura al pubblico;
 - b) accedervi in punti ed aree diverse da quelli deputati all'accesso;
 - c) danneggiare le essenze arboree e arbustive in qualsiasi modo e calpestare le aiuole;
 - d) frapporre impedimenti o deviare corsi d'acqua, gettarvi qualunque materiale e farvi bagnare animali;
 - e) lasciare vagare animali non condotti al guinzaglio o con altri strumenti simili e, comunque, farli accedere negli spazi attrezzati a parco giochi, salvo nelle aree specificatamente a ciò destinate;
 - f) utilizzare le attrezzature e i giochi in modo improprio o comunque tale da recare danno alla struttura;
 - g) transitare con veicoli a motore nelle zone riservate ai pedoni;
 - h) campeggiare ed accendere fuochi o bracieri in aree non esplicitamente destinate a tali attività;
 - i) affiggere alle alberature manifesti e simili, nonché far uso delle stesse in maniera impropria;
 - j) eseguire scavi di qualsiasi natura, ancorché autorizzati, senza adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente.
 2. Nei parchi pubblici può essere autorizzata l'attività di noleggio di velocipedi esclusivamente nelle aree e nei percorsi previamente autorizzati.
 3. Gli esercenti o titolari delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei mezzi, nonché lungo i percorsi fruiti. È obbligatoria, altresì, l'esposizione delle tariffe praticate per le suddette attività.
 4. Le violazioni di cui al comma 1, commesse all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrate nell'allegato A al presente Regolamento, costituiscono impedimento alla fruizione e si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 25

Divieto di maneggiare rifiuti

1. Salvo quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e da ogni altra disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore dei rifiuti urbani, è vietato soffermarsi nei pressi dei luoghi destinati al conferimento dei rifiuti, senza giustificato motivo. È, inoltre, vietato rovistare, prelevare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

2. È, altresì, vietato rovistare nei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani e nei cestini stradali, nonché prelevare e asportare - anche attraverso l'utilizzo di mezzi mobili - dei rifiuti contenuti negli stessi.

Capo II Sicurezza urbana

Articolo 26 Insedamenti su aree pubbliche

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato allo scopo, non è consentito campeggiare o dimorare in tende, camper, roulotte, veicoli, baracche o ripari di fortuna.
2. Per i comportamenti tenuti in violazione dei divieti di cui al comma 1 all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrare nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo impedimento alla fruizione delle stesse, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n.48.

Articolo 27

Attività vietate sulla sede stradale, luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica e non intralciare la circolazione stradale, ferme restando le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, sulle sedi stradali (quali carreggiata, intersezioni stradali, fasce di pertinenza, marciapiedi, ecc.) è vietato offrire servizi e merci anche sostando o transitando tra i veicoli.
2. Salvo quanto già disposto dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica, nel territorio di Lamezia Terme, in particolare nelle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrate nell'allegato A al presente Regolamento, è vietato il trasporto di beni e merci di vario genere per mezzo di sacchi di plastica, borse, trolley, carrelli o altri analoghi contenitori, qualora le suddette modalità di trasporto siano finalizzate alla vendita su area pubblica da parte di soggetti privi di autorizzazione.
3. Al fine di tutelare la circolazione di mezzi e persone e/o la libera fruibilità del patrimonio storico e culturale, salvo quanto già previsto dall'articolo 7 del Codice della Strada, è vietato esercitare abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.
4. Per i comportamenti tenuti in violazione ai commi 1, 2 e 3, all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrate nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 28

Consumo, somministrazione e vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche

1. Fermo restando il potere del Sindaco di determinare con ordinanza una diversa disciplina oraria ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle aree di cui all'allegato A, ai sensi dell'articolo 50, comma 7-ter del medesimo decreto legislativo, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) dalle ore 22.00 alle ore 7.00 è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato - a vario titolo - alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici e presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) dalle ore 22.00 alle ore 7.00, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;
 - c) dalle ore 23.00 alle ore 7.00 nelle strade pubbliche o aperte a pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in ogni genere di contenitore;
 - d) dalle ore 2.00 alle ore 7.00 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti - a vario titolo - autorizzato alla somministrazione medesima e nei circoli privati, anche nelle aree esterne di pertinenza di tali locali.
2. In occasione di specifici eventi e manifestazioni cittadine autorizzati dall'Amministrazione Comunale nelle aree di cui all'allegato A, il Sindaco, previo protocollo operativo sottoscritto dagli organizzatori per l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive, possono stabilire variazioni agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche stabiliti al comma 1, comunque previa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia. Qualora, successivamente alla deroga concessa, dovessero accertarsi da parte degli organi competenti episodi di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, di degrado e illegalità, ovvero di inadempienze totali o parziali agli impegni assunti, il Municipio provvederà alla revoca del provvedimento derogatorio e valuterà, in base alla gravità della violazione, gli ulteriori provvedimenti o restrizioni in merito alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche.
3. I protocolli operativi di cui al comma precedente devono prevedere l'assunzione, da parte dell'organizzatore dell'evento autorizzato, di precisi impegni finalizzati a:
 - a) realizzare adeguate misure per evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze dei locali che possa determinare disturbo alla quiete pubblica dei residenti o allo svolgimento delle attività contigue, anche avvalendosi di personale all'uopo incaricato e adeguatamente formato;
 - b) ai fini di cui al punto a). effettuare, tramite un tecnico abilitato competente in acustica ambientale, monitoraggi dell'eventuale inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante il locale;
 - c) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli esercizi, con modalità definite con accordo scritto con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Su tutto il territorio cittadino è vietata l'organizzazione e la sponsorizzazione - tramite qualsiasi mezzo - di tour o percorsi che comportino la frequentazione di locali, birrerie, pub, wine-bar ed esercizi simili, finalizzati esclusivamente al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche (cc.dd. "tour alcolici" e simili).

Articolo 29

Attività ludico ricreative in luogo pubblico

1. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'articolo 31 della Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 sui Diritti del Fanciullo e della legge 27 maggio 1991, n. 176, favorisce il gioco dei minori di età sul suolo pubblico o ad uso pubblico.
2. L'Amministrazione determina i luoghi nei quali è consentito l'uso del suolo pubblico ai fini di specifici eventi di carattere ludico o altrimenti ricreativo. Fatte salve le disposizioni previste dal Codice della Strada, è consentito il gioco ai minori nei parchi pubblici. sul suolo pubblico o ad uso pubblico purché da esso non derivi alcun pericolo per l'incolumità degli stessi e degli altri utenti, ovvero molestia alla quiete pubblica, danneggiamento all'arredo urbano ed alla vegetazione.

Capo III

Incolumità Pubblica

Articolo 30

Accensione fuochi, esalazione fumi e odori molesti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, è fatto divieto di accendere fuochi, gettare oggetti accesi e bruciare materiali di qualsiasi tipo su suolo pubblico o privato, salvo l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche appositamente attrezzate e a ciò destinate, nonché su aree private a condizione che non siano generate immissioni di fumo o esalazioni che creino disagi al vicinato.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti in materia è vietato, altresì, accendere fuochi o comunque utilizzare sistemi di cottura di alimenti, ivi comprese le apparecchiature elettriche, che producano fumi, esalazioni, odori o vapori in luoghi chiusi non dotati di sistemi a norma per il loro convogliamento all'esterno, abbattimento ed espulsione dei fumi e odori, i quali devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione sia strutturale che funzionale.
3. Salvo quanto stabilito dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, vapori ed esalazioni, inquinanti e/o olfattive, che superino la normale tollerabilità prevista dal codice civile nei rapporti tra privati.

Articolo 31

Luminarie

1. L'apposizione di luminarie e addobbi su area pubblica o aperta a pubblico transito - sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario -

dovrà avvenire previa apposita autorizzazione del Comune corredata delle certificazioni di conformità degli impianti alla normativa nazionale vigente, alla normativa regionale in tema di inquinamento acustico e luminoso, nonché di eventuale istanza per la concessione di suolo pubblico da rilasciarsi a cura dei competenti Uffici municipali.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti di cui sopra, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti richiedenti le autorizzazioni di cui al precedente comma 1.
3. Il Comune determina gli orari di accensione e di spegnimento delle luci nella parte del territorio interessata e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere montate e rimosse.
4. È vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle facciate di qualsiasi edificio, stabile, palazzo o monumento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32 Accattonaggio

1. È vietato porre in essere, in tutto il territorio del Comune di Lamezia Terme, l'accattonaggio in modo molesto, statico e/o dinamico, espresso tramite forme pretenziose e/o con ripetute invocazioni e/o intralciando la libera circolazione dei pedoni in modo volontariamente invasivo, o in ogni altro modo insistente per ottenere le donazioni e tale da provocare turbativa nella serenità delle persone.
2. È sempre vietato chiedere l'elemosina nei luoghi e con le modalità di seguito indicate:
 - a. in prossimità di uffici pubblici, di ogni ordine di scuola, di ospedali, di case di cura, di residenze per anziani;
 - b. in prossimità di luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
 - c. agli accessi e all'interno dei parcheggi;
 - d. nelle aree di fronte a pubblici esercizi, negozi, fiere e mercati;
 - e. alle intersezioni stradali con o senza semafori
3. E' sempre vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali.
4. E' vietato su tutto il territorio comunale, svolgere l'attività di lavavetri o altre attività simili in corrispondenza degli impianti semaforici o degli incroci stradali.
5. Per i comportamenti tenuti in violazione ai commi 1, 2 e 3, all'interno di una delle aree indicate nell'articolo 20 e perimetrale nell'allegato A al presente Regolamento, costituendo gli stessi impedimento alla fruizione delle medesime aree, si applicano, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento, anche le sanzioni e le misure di cui all'articolo 9 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Articolo 33

Artisti in strada (cosiddetti di strada)

1. Fatta salva l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o le specifiche autorizzazioni e limiti previsti dall'art. 69 T.U.L.P.S., gli artisti in strada, ovvero artisti di strada, i mimi, i suonatori, i cantanti e simili che utilizzano strumenti musicali, possono esibirsi nel rispetto dei luoghi, dei passanti e della quiete pubblica.
2. Gli stessi non possono intrattenersi nello stesso luogo per oltre 2 ore e tornare nella stessa via o piazza prima del decorso di 4 ore.
3. E' comunque vietato intrattenere il pubblico con esercizi che utilizzano fuoco o liquidi infiammabili

Articolo 34

Sicurezza nei cantieri

1. La Polizia Locale può effettuare attività di controllo, nei cantieri di lavoro aperti nel territorio comunale, al fine di verificarne le condizioni di sicurezza.

Articolo 35

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al successivo art. 40 del presente regolamento.

Articolo 36

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente, salvo l'applicazione di specifiche norme in materia di inquinamento, comportano, l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 40 del presente regolamento. e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi nonché la cessazione dell'attività vietata.

TITOLO V

VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 37

Censimento impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale

1. I titolari di impianti di videosorveglianza attivi nel territorio comunale sono obbligati a comunicare al Comune di Lamezia Terme, entro 60 giorni dalla loro installazione, i principali

dati riferibili a detti impianti, in particolare:

- a) ubicazione dell'impianto;
 - a) dati identificativi e reperibilità del titolare dell'impianto;
 - a) dati identificativi e reperibilità del responsabile del trattamento.
2. La comunicazione dei predetti dati sarà effettuata con modalità semplificate mediante il loro inserimento nella sezione dedicata sul sito internet comunale, visionabile esclusivamente dalle Forze di Pubblica Sicurezza. Con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni, il titolare dell'impianto dovrà comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati.
 3. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione gli impianti attivi all'interno di aree private. Per impianti attivi all'interno di aree private si intendono quelli che registrano esclusivamente immagini all'interno di abitazioni private e/o loro pertinenze esclusive.
 4. In sede di prima applicazione, per gli impianti attivi al 30 aprile 2019, gli obblighi di comunicazione prevista dal presente articolo hanno quale termine di scadenza il 30 ottobre 2019.

Articolo 38

Trattamento dei dati

1. I dati saranno trattati nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa in materia di protezione dei dati personali nella esclusiva disponibilità di Magistratura e Autorità di Pubblica Sicurezza per le loro attività di indagine, secondo modalità operative puntualmente concordate con il Responsabile comunale del loro trattamento.

TITOLO VI

SANZIONI

Articolo 39

Controlli e norme applicabili

1. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal vigente Regolamento generale delle entrate.
2. È sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca, ai sensi della suddetta legge.
3. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono affidate:
 - a. in via principale, al Corpo di Polizia locale di Lamezia Terme;
 - b. a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore;
 - c. altri soggetti autorizzati con provvedimento del Sindaco.
4. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente.

Articolo 40

Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per facilitare la pronta cognizione della misura delle diverse sanzioni previste dalla predetta deliberazione di Giunta Comunale, la stessa è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme di seguito al testo regolamentare.
2. Si applicano, altresì, le sanzioni accessorie e/o interdittive previste dalle specifiche normativa di settore.
3. Il trasgressore è sempre tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi ovvero a sostenere le spese di ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ufficio o Comando dal quale dipende l'agente accertatore provvede ad attivare gli organi competenti per l'esecuzione d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico del trasgressore e recuperate, a cura del competente Ufficio, anche in forma coattiva ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Salvo il potere di sospensione del Questore ai sensi dell'articolo 100 del T.U.L.P.S. e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48, in caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 14, 15, 17, 18 e 28 del presente regolamento, si applica la sospensione dell'esercizio dell'attività per tre giorni. L'autorità amministrativa competente all'adozione del provvedimento di sospensione è il Dirigente del Settore competente in materia di attività economiche e produttive.
5. Ai fini delle norme del presente Regolamento, per reiterazione delle violazioni si intende la commissione di una seconda violazione della stessa fattispecie nell'arco temporale di 180 giorni rispetto alla prima violazione.
6. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al Comune, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Lamezia Terme approvato con deliberazione commissariale n. 3357 del 10/01/1981 nonché tutte le disposizioni, gli atti ed i provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 42
Relazione annuale


1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Dirigente della Polizia Locale trasmette al Consiglio Comunale una relazione sull'applicazione data al presente Regolamento nel corso dell'anno precedente.


Articolo 43
Pubblicità

1. Gli abitanti del Comune di Lamezia Terme sono informati delle norme di comportamento di cui al presente Regolamento mediante idonea pubblicizzazione negli organi di informazione locale e l'inserimento nel sito istituzionale del Comune.

Articolo 44
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.





Legenda

Aree per regolamento di polizia urbana

- Corso Numistrano
- Piazza Ardito
- Piazza Mercato Vecchio
- Piazza S. Giovanni
- Piazza Sacchi
- Piazza Stocco
- Piazzetta S. Domenico


Perimetro di 300 mt

- Corso Numistrano

scala 1:5.000

Elaborazione su base cartografica CTR (Carta Tecnica Regionale)





Legenda

Aree per regolamento di polizia urbana

- Corso Numistrano
- Piazza Ardito
- Piazza Mercato Vecchio
- Piazza S. Giovanni
- Piazza Sacchi
- Piazza Stocco
- Piazzetta S. Domenico


Perimetro di 300 mt

- Piazza Ardito

scala 1:5.000

Elaborazione su base cartografica CTR (Carta Tecnica Regionale)






Legenda

- Aree per regolamento di polizia urbana
-  Piazza della Locomotiva
- Perimetro di 300 mt
-  Piazza della locomotiva

scala 1:5.000

Elaborazione su base cartografica CTR (Carta Tecnica Regionale)





Legenda

Aree per regolamento di polizia urbana

- Corso Numistrano
- Piazza Ardito
- Piazza Mercato Vecchio
- Piazza S. Giovanni
- Piazza Sacchi
- Piazza Stocco
- Piazzetta S. Domenico


Perimetro di 300 mt


- Piazza Mercato Vecchio

scala 1:5.000

Elaborazione su base cartografica CTR (Carta Tecnica Regionale)







Legenda

Aree per regolamento di polizia urbana

- Corso Numistrano
- Piazza Ardito
- Piazza Mercato Vecchio
- Piazza S. Giovanni
- Piazza Sacchi
- Piazza Stocco
- Piazzetta S. Domenico


Perimetro di 300 mt


- Piazza Sacchi

scala 1:5.000

Elaborazione su base cartografica CTR (Carta Tecnica Regionale)







Legenda

Aree per regolamento di polizia urbana

- Corso Numistrano
- Piazza Ardito
- Piazza Mercato Vecchio
- Piazza S. Giovanni
- Piazza Sacchi
- Piazza Stocco
- Piazzetta S. Domenico

Perimetro di 300 mt

- Piazzetta S. Domenico

scala 1:5.000

Elaborazione su base cartografica CTR (Carta Tecnica Regionale)

